

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie – diritto di accesso ai decreti relativi ai movimenti – sussistenza.

La richiesta di accesso ai decreti con i quali sono stati disposti i movimenti dei docenti di scuola secondaria di I grado relativi ad utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie risponde ad un interesse giuridicamente qualificato, quello di conoscere se i movimenti di utilizzazione relativi alla classe di concorso cui la ricorrente appartiene, siano stati disposti in coerenza alle posizioni esistenti nella relativa graduatoria e quindi nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

N. 09420/2010 REG.SEN.

N. 02125/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2009, proposto da: XXX, rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, [omissis];

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore,
- Ufficio scolastico provinciale di Salerno, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ope legis;

nei confronti di

- [omissis] ed altri, non costituitisi in giudizio;

per l'accesso

agli atti relativi al “movimento provinciale ed interprovinciale dei docenti di scuola secondaria di I grado” relativo ad “utilizzazioni e assegnazioni provvisorie” della classe A043, per l'anno scolastico 2009-2010.

Visto il ricorso, notificato il 15.11.2009 e depositato l'11.12.2009, con i relativi allegati.

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per conto dell'Ufficio scolastico provinciale.

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 51 del 19 febbraio 2010 e visti i relativi adempimenti.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 20 maggio 2010 il dott. Gianmario Palliggiano ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente, XXX, docente di materie letterarie – classe di concorso A043 – con decreto del dirigente scolastico provinciale di Salerno è stata trasferita d'ufficio quale soprannumeraria, con decorrenza 1 settembre 2009, dalla Scuola media statale “[omissis]” di [omissis], alla Scuola media statale di [omissis].

In data 21 luglio 2009, ai sensi dell'art. 2 CCNI del 26 giugno 2009, ha chiesto di essere utilizzata per l'anno scolastico 2009-2010 come prima preferenza nella scuola di [omissis], sede di precedente titolarità o, in subordine, in sedi viciniori indicate nella domanda di utilizzo.

Il dirigente dell'ufficio scolastico, con decreto 31 agosto 2009 n. 18030/9, modificato ed integrato con il provvedimento del 5 settembre n. 17030/10, in seguito annullato dal decreto del 10 settembre n. 17030/11, anch'esso modificato da successivi decreti, ha predisposto il movimento provinciale ed interprovinciale dei docenti di scuola media di I grado – classe A043 per l'anno scolastico 2009/2010.

2.- La ricorrente, nelle data del 1° ed 8 settembre 2009, ha presentato al predetto ufficio scolastico provinciale richieste di correzione dei decreti dirigenziali del 31 agosto e del 5 settembre sottolineando il fatto che alcuni docenti, in possesso di punteggio inferiore, erano stati trasferiti su sedi che la ricorrente aveva indicato nella domanda per gli utilizzi.

Con domanda del 17 settembre 2009, ricevuta il 21 successivo, ha chiesto all'Ufficio provinciale scolastico di Salerno l'accesso agli atti relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie della classe A043, per l'anno scolastico 2009-2010.

A fronte del silenzio dell'amministrazione, la ricorrente con nota del 22 ottobre 2009, inviata per raccomandata il successivo 24, ha diffidato il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ad autorizzare il richiesto accesso.

Con risposta del 26 ottobre 2009, il dirigente ha chiesto alla ricorrente di “precisare quali sono gli atti che... intende visionare, atteso che, ai sensi della legge 241/1990 non è consentito l'accesso generalizzato.”

3.- Avverso questa risposta ha presentato l'odierno ricorso per l'accesso agli atti, notificato il 14 novembre 2009 e depositato l'11 successivo deducendo la violazione degli artt. 1, 2, 3, 21, 97 e 98 Cost; della legge n. 241 del 1990; l'eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, contrasto con il CCNI, straripamento, illogicità, assenza di pubblicità, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento.

La ricorrente ha chiesto quindi l'accesso agli atti relativi al movimento provinciale ed

interprovinciale dei docenti di scuola secondaria di I grado, classe A043, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, anno scolastico 2009-2010, vinte le spese.

4.- Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha depositato documentazione dell'Ufficio scolastico.

In esito alla camera di consiglio del 7 gennaio 2009, il TAR ha disposto con ordinanza collegiale istruttoria n. 51 del 2010 che la ricorrente provvedesse all'integrazione del contraddittorio, mediante intimazione di tutti i soggetti che la precedono in graduatoria, considerati i profili di tutela della riservatezza dei terzi, titolari di interessi contrapposti a quelli della ricorrente.

Avuto riguardo al rilevante numero dei soggetti interessati, il TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, con le modalità stabilite dall'art. 14 R.D. 642/1907 (senza necessità di ulteriori notifiche nei modi ordinati – rispetto a quelle già fatte – ad altri soggetti).

L'ordinanza è stata eseguita a mezzo di notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, Parte II n. 41 del 6.4.2010, disposta dalla ricorrente, in questo caso, sia nei confronti dei “docenti che precedono in graduatoria la ricorrente” sia di “quelli che la seguono”.

5.- Il ricorso merita accoglimento.

La richiesta di accesso risponde ad un interesse giuridicamente qualificato, quello di conoscere se i movimenti di utilizzazione relativi alla classe di concorso cui la ricorrente appartiene, siano stati disposti in coerenza alle posizioni esistenti nella relativa graduatoria e quindi nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

Per quanto la richiesta di accesso sia relativa ad un numero significativo di domande, essa non può considerarsi generica, avendo la ricorrente individuato esattamente gli atti ed i decreti, per quanto ampi, il contenuto dei quali intende conoscere.

Il suo intento è quello di accertare se le nomine di docenti in possesso di punteggio inferiore al suo abbiano rispettato concretamente l'ordine della graduatoria

Al riguardo si osserva che l'art. 1, comma 2, CCNI del 26 giugno 2009, recante norme per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero.

La norma contrattuale stabilisce che, prima dell'avvio delle utilizzazioni, la direzione regionale competente deve predisporre il quadro complessivo delle disponibilità con eventuali successive modificazioni ed integrazioni relative alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesse (art. 1, comma 5).

Il quadro complessivo delle disponibilità, una volta predisposto, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza degli interessati nelle forme previste di pubblicità.

L'art. 2, comma 1, lett. b) del CCNI del 26 giugno 2009 chiarisce che i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'anno scolastico 2009-2010 sono “i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio ...che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni vicini...”, senza alcuna limitazione, condizionamento o pregiudizio per i docenti trasferiti d'ufficio anche su cattedra.

L'art. 3, comma 1, del CCNI del giugno 2009 “tra le disponibilità per le operazioni” di utilizzazioni sono comprese “le ore comunque residue nella scuola secondaria di I e II grado che...possono

essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto”.

Vi è quindi l’interesse della ricorrente ad ottenere l’accesso ai decreti con i quali sono stati disposti i movimenti dei docenti di scuola secondaria di I grado relativi ad utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie della classe A043 a partire da quello del 31 agosto n. 17030/9 e successivi, compresi quelli annullati.

La risposta interlocutoria dell’amministrazione costituisce un diniego sostanziale e contraddice gli articoli 22 e 25 della L. 241 del 1990.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine all’amministrazione intimata di consentire l’accesso nei contenuti e secondo le modalità indicate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede staccata di Salerno, Prima Sezione, accoglie nei sensi indicati in motivazione, l’istanza di accesso agli atti formulati con il ricorso n. 2125/2009 R.G. in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Salerno, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza, di consentire alla ricorrente, XXX di prendere visione e di estrarre copia, salvi i rimborsi per i costi di riproduzione ed eventuali diritti di ricerca, degli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso del 22 ottobre, comunicata all’amministrazione il 24 successivo, in particolare ai decreti coi quali sono stati disposti i movimenti dei docenti di scuola secondaria di I grado relativi ad utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie della classe A043 a partire da quello del 31 agosto n. 17030/9 e successivi, compresi quelli annullati.

Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 1.000,00 (mille/00), a titolo di onorari, spese e rimborsi, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2010